



CITTÀ DI VEROLI

Provincia di Frosinone

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Informativa pagamento IMU anno 2023 - Legge 27 Dicembre 2019 n.160

(Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03-03-2023)

CHI PAGA?

- Proprietari di fabbricati;
- Proprietari di aree fabbricabili;
- titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- concessionari di aree demaniali;
- se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere pagata da ciascuno in proporzione alle quote di possesso;

CHI E' ESENTE?

• **ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE** (eccetto gli immobili in categorie catastali A/1-A/8-A/9).

L'esenzione riguarda anche le pertinenze, cioè gli immobili classificati in categorie catastali C/2, C/6, C/7 (garage, cantine, solai), nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale indicata.

• Tutti i **TERRENI AGRICOLI** sono esenti poiché comune classificato montano.

• Assimilazioni. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESENZIONE IMMOBILI CATEGORIE C1, C3, NEL CENTRO STORICO ADIBITI AD ATTIVITA'

• sono esenti gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1, C3 ubicati all'interno della planimetria allegata riguardante il Centro storico, nei quali ha avuto inizio l'esercizio dell'attività nell'anno 2023, solo qualora nei suddetti locali venga aperta un'attività commerciale o artigianale sia dal proprietario che dall'affittuario.

• sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad Ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CHI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE?

E' prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione principale. Requisiti:

- il **comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune;**
- il **comodante non deve possedere altri immobili (uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato, sono escluse le categorie catastali A/1- A/8 e A/9);**

❖ *il contratto di comodato deve essere registrato.*

Dal 2019 in caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuna è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

QUANTO SI PAGA?

L'IMU si paga in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso degli immobili. Il versamento dell'acconto è pari alla metà di quanto dovuto per l'anno 2023. Il versamento a saldo viene effettuato a conguaglio di quanto dovuto per l'anno sulla base delle aliquote pubblicate sul sito MEF.

QUANDO SI PAGA?

in rata unica entro il 16 giugno 2023 oppure in due rate con scadenza:

ACCONTO ENTRO IL 16 giugno 2023

SALDO ENTRO IL 18 DICEMBRE 2023

COME SI PAGA?

Con il modello F24 disponibile presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo ed il codice Ente relativo al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

QUALI SONO LE ALIQUOTE PER L'IMU 2023?

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

(eccetto gli immobili in cat. A/1-A/8-A/9)

ESENTE

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER LE SOLE CAT. A/1-A/8-A/9

ALIQUOTA 6,00 per mille
CODICE TRIBUTO F24 (3912)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER LE SOLE CAT. A/1-A/8-A/9 OVE RISIEDA UN DISABILE AL 100% CON LEGGE 104/92.

(Tale condizione deve essere dimostrata

e comunicata con idonea certificazione ASL da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento)

ALIQUOTA 4,00 per mille
CODICE TRIBUTO F24 (3912)

IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C/1 - C/3 (nel caso di effettivo utilizzo)

ALIQUOTA 10,40 per mille
CODICE TRIBUTO F24 (3918)

ALTRI IMMOBILI

ALIQUOTA 10,60 per mille
CODICE TRIBUTO F24 (3918)

AREE FABBRICABILI

ALIQUOTA 7,60 per mille
CODICE TRIBUTO F24 (3916)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICI ALLA VENDITA

ALIQUOTA 1,00 per mille
CODICE TRIBUTO F24 (3930)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

ALIQUOTA 1,00 per mille
CODICE TRIBUTO F24 (3913)

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO

GRUPPO CATASTALE D ALLO STATO 7,60 per mille
AL COMUNE 2,80 per mille
CODICE TRIBUTO F24 (3925)
CODICE TRIBUTO F24 (3930)

ATTENZIONE!!!

IL CODICE ENTE DEL COMUNE DI VEROLI E' L780

DETRAZIONI

€ 200,00 abitazione principale e relative pertinenze per le categorie soggette a tassazione (A/1 - A/8 - A/9) e per l'abitazione principale e relative pertinenze (A/1 - A/8 - A/9) ove risiede un disabile al 100% con Legge n. 104/92.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il coefficiente di rivalutazione e applicando successivamente l'aliquota indicata nella tabella.

TIPO IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
Abitazioni	Categoria A escluso A/10	160
Uffici	A/10	80
Collegi, scuole, caserme, ecc.	B	140
Negozi	C/1	55
Box auto, magazzini, tettoie, ecc.	C/2, C/6, C/7	160
Laboratori artigianali, palestre	C/3, C/4, C/5	140
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri, ecc.	da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)	65
Istituti di credito, cambio e assicurazioni	D/5	80

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Gli Enti non Commerciali devono utilizzare l'apposito modello aggiornato ai sensi del D.M. del 04/05/2023 in attuazione del comma 770, art 1 Legge 160/2019. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del Tributo per i servizi indivisibili in quanto compatibili.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

Gli uffici comunali sono a disposizione del cittadino per qualsiasi esigenza di chiarimenti negli seguenti orari di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.00 - 14.00 e il martedì e giovedì ore 8.00 - 14.00 e 14.30 - 17.30.

Richieste di chiarimenti possono essere formulate anche telefonicamente ai seguenti numeri: 0775/885225 e 0775/885248 oppure possono essere effettuate per e-mail al Responsabile del Servizio Finanziario al seguente indirizzo di posta elettronica: ragioneria.veroli@libero.it

Veroli li, 01 Giugno 2023

Il Responsabile del Servizio

L'Assessore al Bilancio, Tributi, Politiche del lavoro

F.TO DOTT.SSA ANNA CALICIOTTI

F.TO ASSUNTA PARENTE